



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Segreteria Generale

Via Napoli, 51 · 00184 ROMA · Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

DGMC: anticipo TFS/TFR a tasso fisso 1%, “stipulata la convenzione”

Con note del 10 febbraio 2020 e del 15 giugno 2020, la scrivente O.S. ha chiesto al Capo del Dipartimento dott.ssa Gemma Tuccillo di stipulare apposita convenzione con la BPM al fine di consentire ai lavoratori della Giustizia Minorile in quiescenza di ottenere l'anticipo del TFS/TFR a tasso fisso 1%.

Con soddisfazione apprendiamo che il DGMC ha accolto le nostre sollecitazioni stipulando l'allegata convenzione.

Roma, 13 luglio 2020.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Roberto Martinelli)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Si riporta, per accettazione, il testo integrale dell'offerta di convenzione da parte di Banco BPM
datata 8 luglio 2020

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
(di seguito anche "DIPARTIMENTO")

E

il Banco BPM S.p.A., Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM
(di seguito anche "Banco BPM")

PER

anticipo TFS a favore del personale del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

PREMESSO CHE

- a) Il Banco BPM S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM è lieto di offrire l'anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto del personale del DIPARTIMENTO (di seguito anche "Beneficiari") secondo le modalità operative ed i limiti di seguito precisati ed alle condizioni di cui all'Allegato 1.
- b) L'anticipazione del TFS viene concesso a fronte della cessione del TFS secondo le modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo (nel seguito anche "Convenzione").

Art. 2 - Oggetto

Banco BPM si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione del citato anticipo TFS nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta corredata dell'intera documentazione di supporto relativa alla fase istruttoria.

Banco BPM si riserva di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti. Il DIPARTIMENTO prende atto e accetta la totale autonomia di Banco BPM nella valutazione del merito creditizio.

Art. 3 - Durata e validità condizioni

La Convenzione si intenderà valida ed efficace a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a decorrere dalla data di comunicazione della disdetta il Banco BPM non esaminerà ulteriori richieste di concessione, fatte salve, naturalmente ad ogni effetto, le posizioni già in essere.

Salvo diversa volontà delle Parti, le condizioni economiche ed i prodotti di cui all'Allegato 1) sono validi sino al 31 dicembre 2020 ed in mancanza di disdetta sono da intendersi prorogati oltre la predetta scadenza nei termini di cui al presente articolo, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al seguente capoverso.

Al verificarsi di eventi esterni alle Parti, come, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati, nonché di ogni altro fattore di natura economica, finanziaria e fiscale che possa influenzare il settore dell'attività creditizia, oltre che per insindacabili ragioni organizzative, commerciali e/o decisioni aziendali anche di politica creditizia (eventi esterni ed interni di seguito anche definiti "Accadimento"), Banco BPM si riserva sin da ora la facoltà di modificare, in ogni momento nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, la tipologia delle operazioni, le condizioni relative ai prodotti ed operazioni medesime, indicate nell'Allegato 1), dandone comunicazione al DIPARTIMENTO a mezzo di lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, tramite PEC (posta elettronica certificata) con preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi che decorreranno dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte del DIPARTIMENTO. Della modifica in merito ai prodotti e alle relative condizioni Il DIPARTIMENTO, prende atto sottoscrivendo e restituendo a Banco BPM, per ricevuta, una copia della predetta comunicazione pena la cessazione dell'accordo una volta decorsi 30 giorni dal suo ricevimento.

Le anzidette modifiche, così come qualsiasi altra modifica apportata alla presente Convenzione, non troveranno applicazione automatica con riferimento ai rapporti già in essere in capo agli interessati al momento della variazione, ma solo rispetto ai nuovi rapporti o a fronte di richiesta scritta da parte degli interessati.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, ai rapporti accesi agli interessati per effetto della Convenzione si applica la disciplina generale in materia di jus variandi nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, delle previsioni dell'art. 118 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, Testo Unico Bancario (o "TUB").

Art. 4 - Utilizzo dell'anticipo TFS

Il DIPARTIMENTO prende atto che i Beneficiari provvederanno a notificare all'INPS (ex Inpdap), a tutti gli effetti, la cessione del credito e che l'utilizzo del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l'INPS avrà formalmente comunicato a Banco BPM la propria accettazione della cessione del credito.

Art. 5 - Protezione dei dati personali

Le Parti nella vigenza dell'accordo tratteranno i dati e le informazioni raccolte in qualità di Titolari Autonomi, nel rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 6 - Conflitti di interesse

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa esterna in tema di conflitti di interesse e dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza e in relazione a quanto ad essa applicabile, di aver adottato adeguati presidi per la loro gestione.

Le Parti si impegnano, pertanto, a collaborare anche tra loro al fine di ottemperare agli obblighi di eteroregolamentazione previsti. In merito a questi ultimi, viene in evidenza, tra l'altro, quanto prescritto dagli articoli 2475-ter "Conflitto di interessi", 2391 "Interessi degli amministratori" e 2391-bis "Operazioni con parti correlate" del Codice civile (in relazione alla disciplina di tipo privatistico), nonché quanto prescritto dal D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dal DPR n.62 del 16/4/2013 "Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”, in particolare dagli artt. 6 e 7 (in relazione alla disciplina di tipo pubblicistico).

Art. 7 - Osservanza delle norme di legge

La Banca dichiara di aver adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché un Regolamento in materia di anticorruzione e di attenersi al rispetto degli stessi nell'espletamento della propria attività. Il Codice Etico, la sintesi del Modello Organizzativo e il Regolamento in materia di anticorruzione sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Corporate Governance.

Il DIPARTIMENTO conferma che non sussistono normative interne in merito a quanto regolamentato dalla circolare Inpdap Nr 17 dell' 8 ottobre 2010 e dalla circolare Nr 12 del 28 giugno 2011 e successivi aggiornamenti, rendendosi comunque disponibile sin da subito, a darne immediata comunicazione a Banco BPM qualora si verificassero future modifiche e/o integrazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione a fondi previdenziali e/o assistenziali collegati al TFS.

Art. 8 - Varie

Ogni precedente accordo, scritto o verbale, stipulato fra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, deve intendersi superato e sostituito dalla presente.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno effettuarsi in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Per il DIPARTIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

PEC ucd1.dgmc@giustiziacert.it

Per Banco BPM:

Banco BPM S.p.A.

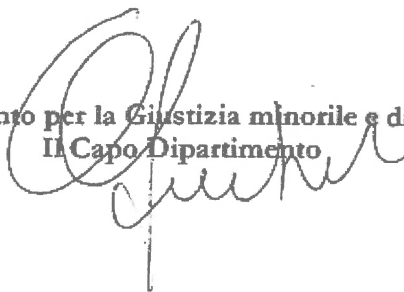
Sviluppo e Accordi Commerciali

Via San Gaudenzio, 19-21

28100 Novara

PEC sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità
Il Capo Dipartimento



**Allegato 1 - Condizioni Anticipo TFS a favore del Personale del Ministero della Giustizia -
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità**

Importo finanziabile : minimo 50.000,00 € (cinquantamila euro) e massimo 1.000.000 € (un milione di euro) nel rispetto delle disposizioni Banca d'Italia sul "Credito ai consumatori"

Operatività: presso tutte le Filiali del Gruppo Banco BPM individuabili tramite consultazione del sito della Banca al seguente link: <https://www.bancobpm.it/trova-filiali/>

Condizioni economiche : Tasso Fisso 1,00% Perentorio

Note

- In filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta dei Clienti il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale;
- l'apertura del rapporto e la concessione dell'anticipazione sono sempre subordinate all'insindacabile giudizio di Banco BPM;

Le condizioni economiche/contrattuali diverse da quanto indicato nel presente allegato, non essendo oggetto della Convenzione, rimangono regolate all'interno della modulistica contrattuale standard sottoscritta dal cliente e delle relative "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) tempo per tempo vigenti, disponibili presso le filiali.





Roma, 8 luglio 2020

Spett.le
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -
Dipartimento per la Giustizia
minorile e di comunità
Via Damiano Chiesa, 24
00136 Roma (Rm)

Alla cortese attenzione del dirigente dell'Ufficio I del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

**CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità**

Di seguito formuliamo il testo della proposta di accordo che sottoponiamo a codesto spettabile Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (nel seguito "DIPARTIMENTO") in relazione a quanto in oggetto:

PREMESSO CHE

- a) Banco BPM S.p.A. (di seguito anche "Banco BPM"), Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, è lieto di offrire l'anticipazione del trattamento di fine servizio agli aventi diritto del Personale del DIPARTIMENTO (di seguito anche "Beneficiari") secondo le modalità operative ed i limiti di seguito precisati ed alle condizioni di cui all'Allegato 1.
- b) L'anticipazione del TFS viene concesso a fronte della cessione del TFS secondo le modalità previste dalla legge e precisate nella Circolare Inps (ex gestione Inpdap) n. 12/2011 e successivi aggiornamenti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 6.4.2019 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari



Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo (nel seguito anche "Convenzione").

Art. 2 – Oggetto

Banco BPM si impegna ad esaminare le richieste degli aventi diritto e ad esprimere il proprio parere in merito alla concessione del citato anticipo TFS nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta corredata dell'intera documentazione di supporto relativa alla fase istruttoria:

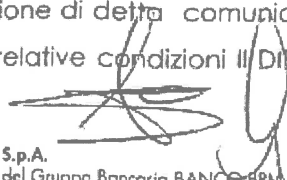
Banco BPM si riserva di valutare in totale autonomia il merito creditizio dei richiedenti. Il DIPARTIMENTO prende atto e accetta la totale autonomia di Banco BPM nella valutazione del merito creditizio.

Art. 3 - Durata e validità condizioni

La Convenzione si intenderà valida ed efficace a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, posta elettronica certificata (di seguito "PEC"), con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni; a decorrere dalla data di comunicazione della disdetta il Banco BPM non esaminerà ulteriori richieste di concessione, fatte salve, naturalmente ad ogni effetto, le posizioni già in essere.

Salvo diversa volontà delle Parti, le condizioni economiche ed i prodotti di cui all'Allegato 1) sono validi sino al **31 dicembre 2020** ed in mancanza di disdetta sono da intendersi prorogati oltre la predetta scadenza nei termini di cui al presente articolo, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al seguente capoverso.

Al verificarsi di eventi esterni alle Parti, come, a titolo meramente esemplificativo, l'andamento dei mercati, nonché di ogni altro fattore di natura economica, finanziaria e fiscale che possa influenzare il settore dell'attività creditizia, oltre che per insindacabili ragioni organizzative, commerciali e/o decisioni aziendali anche di politica creditizia (eventi esterni ed interni di seguito anche definiti "Accadimento"), Banco BPM si riserva sin da ora la facoltà di modificare, in ogni momento nel corso del periodo di vigenza della presente Convenzione, la tipologia delle operazioni, le condizioni relative ai prodotti ed operazioni medesime, indicate nell'Allegato 1), dandone comunicazione al DIPARTIMENTO a mezzo di lettera raccomandata A.R. o, alternativamente, tramite PEC (posta elettronica certificata) con preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi che decorreranno dalla data di ricezione di detta comunicazione da parte del DIPARTIMENTO. Della modifica in merito ai prodotti e alle relative condizioni il DIPARTIMENTO, prende atto sottoscrivendo e restituendo a Banco BPM, per


BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 6.4.2019 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari



ricevuta, una copia della predetta comunicazione pena la cessazione dell'accordo una volta decorsi 30 giorni dal suo ricevimento.

Le anzidette modifiche, così come qualsiasi altra modifica apportata alla presente Convenzione, non troveranno applicazione automatica con riferimento ai rapporti già in essere in capo agli interessati al momento della variazione, ma solo rispetto ai nuovi rapporti o a fronte di richiesta scritta da parte degli interessati.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra, ai rapporti accesi agli interessati per effetto della Convenzione si applica la disciplina generale in materia di jus variandi nel rispetto della normativa di riferimento e, in particolare, delle previsioni dell'art. 118 del D. Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, Testo Unico Bancario (o "TUB").

Art. 4 - Utilizzo dell'anticipo TFS

Il DIPARTIMENTO prende atto che i Beneficiari provvederanno a notificare all'INPS (ex Inpdap), a tutti gli effetti, la cessione del credito e che l'utilizzo del fido di conto corrente per anticipo del TFS potrà avvenire solo dopo che l'INPS avrà formalmente comunicato a Banco BPM la propria accettazione della cessione del credito.

Art. 5 - Protezione dei dati personali

Le Parti nella vigenza dell'accordo tratteranno i dati e le informazioni raccolte in qualità di Titolari Autonomi, nel rispetto delle norme di legge applicabili in materia di privacy, trattamento e protezione dei dati personali pro tempore vigenti, in particolare il Regolamento UE n. 679 del 2016 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 6 - Conflitti di interesse

Le Parti sono a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa esterna in tema di conflitti di interesse e dichiarano, ognuna per quanto di propria competenza e in relazione a quanto ad essa applicabile, di aver adottato adeguati presidi per la loro gestione.

Le Parti si impegnano, pertanto, a collaborare anche tra loro al fine di ottemperare agli obblighi di eteroregolamentazione previsti. In merito a questi ultimi, viene in evidenza, tra l'altro, quanto prescritto dagli articoli 2475-ter "Conflitto di interessi", 2391 "Interessi degli amministratori" e 2391-bis "Operazioni con parti correlate" del Codice civile (in relazione alla disciplina di tipo privatistico), nonché quanto prescritto dal D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dal DPR n.62 del 16/4/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in particolare dagli artt. 6 e 7 (in relazione alla disciplina di tipo pubblicistico).



Art. 7 - Osservanza delle norme di legge

La Banca dichiara di aver adottato un Codice Etico e un Modello di organizzazione, gestione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché un Regolamento in materia di anticorruzione e di attenersi al rispetto degli stessi nell'espletamento della propria attività. Il Codice Etico, la sintesi del Modello Organizzativo e il Regolamento in materia di anticorruzione sono consultabili sul sito internet istituzionale, nella sezione Corporate Governance.

Il DIPARTIMENTO conferma che non sussistono normative interne in merito a quanto regolamentato dalla circolare Inpdap Nr 17 dell' 8 ottobre 2010 e dalla circolare Nr 12 del 28 giugno 2011 e successivi aggiornamenti, rendendosi comunque disponibile sin da subito, a darne immediata comunicazione a Banco BPM qualora si verificassero future modifiche e/o integrazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale adesione a fondi previdenziali e/o assistenziali collegati al TFS.

Art. 8 - Varie

Ogni precedente accordo, scritto o verbale, stipulato fra le Parti con riferimento all'oggetto della Convenzione, deve intendersi superato e sostituito dalla presente.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione dovranno effettuarsi in forma scritta ai seguenti indirizzi:

Per il DIPARTIMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma (Rm)

PEC: ucd1.dgmc@giustiziacerit.it

Per Banco BPM:

Banco BPM SpA

Sviluppo e Accordi Commerciali

Via San Gaudenzio, 19-21

BANCO BPM S.p.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111
www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 6.4.2019 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo della Banca della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari



28100 NOVARA NO

PEC sviluppoalleanze@pec.bancobpmspa.it

Qualora concordiate con la nostra proposta sopra indicata, Vi preghiamo di trascrivere la presente su Vostra carta intestata e di sottoscriverla in segno di integrale accettazione.

Un saluto cordiale.

Banco BPM SpA"

Importo finanziabile : minimo 50.000,00 € (cinquantamila euro) e massimo 1.000.000 € (un milione di euro) nel rispetto delle disposizioni Banca d'Italia sul "Credito ai consumatori"

Operatività: presso tutte le Filiali del Gruppo Banco BPM individuabili tramite consultazione del sito della Banca al seguente link: <https://www.bancobpm.it/trova-filiali/>

Condizioni economiche : Tasso Fisso 1,00% Perentorio

Note

- In filiale sono disponibili gratuitamente su richiesta dei Clienti il modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) e la copia del testo contrattuale;
- l'apertura del rapporto e la concessione dell'anticipazione sono sempre subordinate all'insindacabile giudizio di Banco BPM;
- Le condizioni economiche/contrattuali diverse da quanto indicato nel presente allegato, non essendo oggetto della Convenzione, rimangono regolate all'interno della modulistica contrattuale standard sottoscritta dal cliente e delle relative "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (S.E.C.C.I.) tempo per tempo vigenti, disponibili presso le filiali.





FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Prot. 68/CG/2020

Roma, 15 giugno 2020.

Alla dott.ssa Gemma Tuccillo
Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

OGGETTO: anticipo TFS/TFR a tasso fisso 1% - convenzione con BPM.

Con nota prot. 28/cg del 10 febbraio 2020, la scrivente O.S. ha chiesto anche a codesto Dipartimento la stipula di apposita convenzione con la Banca Popolare di Milano onde consentire di ottenere l'anticipo del TFS/TFR a tasso agevolato (fisso 1%) ai dipendenti posti in quiescenza, vista l'ingiusta esclusione del personale della Giustizia minorile e di Comunità da quella stipulata dall'Ente di Assistenza del Dap.

Premesso quanto sopra, poiché pervengono alla Federazione ConfSal UNSA sollecitazioni da parte degli interessati, si è certi dell'attenzione della S.V. affinché sia data quanto prima al proprio personale la possibilità di aderire alla convenzione in argomento, già stipulata da molte Amministrazioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Battaglia)

info@pec.confsal-unsal.it

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: martedì 16 giugno 2020 09:47
A: info@pec.confsal-unsal.it
Oggetto: CONSEGNA: ANTICIPO TFR - NOTA UNSA
Allegati: postacert.eml (108 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/06/2020 alle ore 09:46:30 (+0200) il messaggio

"ANTICIPO TFR - NOTA UNSA" proveniente da "info@pec.confsal-unsal.it"

ed indirizzato a: "prot.dgmc@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200616094626.04186.623.1.68@pec.aruba.it